RG 85/22 RD n. 153/23

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica nella sua sede presso il Ministero della Giustizia in Roma, presenti i sig.ri

Avv. Patrizia Corona Presidente f.f. Avv. Francesco Emilio Standoli Segretario f.f. Avv. Giuseppe Altieri Componente Avv. Ettore Atzori Componente Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli Componente Avv. Giampaolo Brienza Componente Avv. Francesco De Benedittis Componente Avv. Bruno Di Giovanni Componente Avv. Daniela Giraudo Componente Avv. Gabriele Melogli Componente Avv. Francesco Napoli Componente Avv. Mario Napoli Componente Avv. Giuseppe Sacco Componente Avv. Carolina Rita Scarano Componente Avv. Carla Secchieri Componente

Con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

SENTENZA

in relazione ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] del foro di Roma avverso la delibera del 13.1.2022 notificata in copia conforme il 16.03.2022 dall' Ordine Avvocati di Milano di reiezione della rimodulazione della sanzione della censura irrogata nell' anno 2012 nonché avverso la mancata pronuncia in merito alla richiesta di decadimento e cessazione degli effetti civili della stessa essendo trascorsi ormai dieci anni dalla pronuncia.

il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, regolarmente citato, nessuno è presente.

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco De Benedittis;

Inteso il PG, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

In data 20.12.2021 l'avv. [RICORRENTE] indirizzava al COA di Milano una richiesta di revisione della sanzione della censura, inflittagli nell'anno 2012 dal COA di Milano (e poi confermata dal CNF e dalla Suprema Corte di Cassazione), chiedendone la commutazione nella più mite sanzione dell'"ammonimento" (recte: avvertimento). Lamentava in particolare che la sanzione della censura, seppur risalente nel tempo, fosse per lui ostativa rispetto all'assunzione della qualifica di mediatore. Rilevava inoltre, seppur sinteticamente, che "alla luce dell'intervento della nuova normativa del Codice deontologico e delle sanzioni previste con la riforma del 2013, le pregresse sanzioni potrebbero essere talora derubricate".

L'istanza veniva integrata con comunicazione del 12 gennaio 2022 nella quale il [RICORRENTE] sottolineava, con miglior dettaglio, le previsioni del nuovo Codice deontologico che consentono l'attenuazione della sanzione della censura (in particolare, l'articolo 22) e si doleva dell'irragionevole disparità di trattamento tra gli effetti preclusivi della censura rispetto all'acquisizione della qualifica di mediatore ed altre situazioni quali—ad esempio – la disciplina della riabilitazione penale o di altri casi (non meglio specificati) di cancellazione degli effetti civili delle sanzioni disciplinari.

Con specifico riferimento all'invocata applicabilità del nuovo codice deontologico, l'avv. [RICORRENTE] richiamava la sentenza n. 63/2019 della Corte costituzionale in tema di retroattività delle sanzioni amministrative più favorevoli.

A sostegno delle sue ragioni, portava ad esempio infine la iniziativa assunta – con riferimento a fattispecie analoga – dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che, in data 22 giugno 2011, aveva modificato il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale introducendo una specifica previsione (l'art. 26) dedicata alla "Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari".

Sulla richiesta si pronunciava il COA di Milano con delibera del 13.1.2022, rigettandola con la seguente testuale motivazione: "Vista la richiesta, considerato che l'art. 22 c. 3 del

Codice deontologico si riferisce alla determinazione della sanzione in sede di procedimento disciplinare e non si ritiene possa trova applicazione dopo la definitività della sentenza, si respinge".

Al fascicolo del procedimento si rinviene altresì la "relazione" dell'ufficio studi del COA di Milano, a firma dell'avv. [OMISSIS], nella quale – premesso che l'articolo 22, comma 3 del CDF può trovare applicazione solo nel corso del procedimento disciplinare e non dopo che il provvedimento sia divenuto definitivo – si rilevava che l'effetto preclusivo fosse ascritto alla sanzione della censura direttamente dall'articolo 4, comma 3, del d.m. n. 180/2010.

La notifica della delibera di rigetto all' avv. [RICORRENTE], come egli stesso conferma, è avvenuta a mezzo pec il 28.01.2022.

Va anche ricordato che in data 28 gennaio 2022, l'avv. [RICORRENTE], con comunicazione via PEC al COA di Milano, formulava istanza di revisione in autotutela, riproponendo i medesimi argomenti già posti a base della prima istanza. Su tale istanza si pronunciava il COA di Milano in data 24 febbraio 2022, confermando la decisione precedentemente assunta.

In data 3 marzo 2022, l'avv. [RICORRENTE] formulava istanza di accesso agli atti che veniva accolta in data 22 marzo 2022; in accoglimento dell'istanza di accesso agli atti, il COA di Milano trasmetteva al [RICORRENTE] le due delibere del 13 gennaio e del 24 febbraio.

Avverso delibera del 13.1.2022 insorge l'avv. [RICORRENTE] con ricorso depositato via PEC in data 28.3.2022.

Il ricorso si basa su due motivi che testualmente si riportano:

- 1) Non è assolutamente vero e condivisibile quanto affermato dall' Ordine di Milano secondo cui una sanzione *in favor rei* intervenuta successivamente non possa trovare applicazione retroattiva poiché "non si ritiene possa trovare applicazione dopo la definitività della sentenza"; il principio di adeguamento *in melius* deve infatti prevalere.
- 2) Manca inoltre nella reiezione dell'istanza qualsivoglia motivazione in merito alla non ritenuta applicabilità del principio espresso nell' allegata sentenza della Corte Costituzionale. Non appaiono comprensibili le ragioni in forza delle quali l'Ordine abbia ritenuto di non dover applicare i principi esposti dalla sentenza riguardo l'efficacia nel tempo delle sanzioni disciplinari ed il principio del *favor rei* in relazione ad una norma successivamente intervenuta nel tempo. Prova ne sia che il nostro legislatore, anche in sede penale, ha previsto l'istituto della riabilitazione e che la Corte Costituzione con la sentenza n. 63/2019 prevede la decadenza degli effetti sanzionatori di una norma

amministrativa allorchè sia intervenuta successivamente normativa più favorevole all' interessato.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo.

In primis risulta tardivo.

E' evidente infatti, diversamente da quanto affermato nel ricorso del 26.03.2022, che la delibera del 13 gennaio 2022, che è espressamente indicata essere l'atto impugnato con il ricorso che ha dato origine al presente procedimento, sia stata notificata al ricorrente via PEC in data 25 gennaio 2022: un tanto è affermato *claris verbis* dallo stesso odierno ricorrente in epigrafe all'istanza di revisione in autotutela inviata al COA di Milano in data 28 gennaio 2022, ove si legge "istanza formale di revisione in autotutela per la rimodulazione della sanzione censura in riferimento alla reiezione di cui sotto notificata al sottoscritto a mezzo pec in data 25/01/2022"; viene peraltro riportato per esteso e virgolettato il contenuto integrale della delibera.

Il ricorso è stato depositato in data 28 marzo 2022, dunque oltre il termine di cui all'art 61 comma 1 della legge 247/2012 per come precisato all' art. 33 comma 1 del regolamento 2/2014 di questo Consiglio. Nessun rilievo può avere in senso contrario il riferimento ad una notifica del 16 marzo 2022 che è invece la data in cui la delibera impugnata viene ritrasmessa, a seguito di istanza di accesso agli atti, assieme al provvedimento che nega l'autotutela che tuttavia non è l'oggetto del presente ricorso.

Vi è un ulteriore profilo di inammissibilità.

Il ricorso mira infatti a modificare una sanzione pacificamente divenuta definitiva all' esito di rigetto del ricorso per cassazione proposto dall' avv. [RICORRENTE]. E ammesso che l'Organo disciplinare possa incidere su una sanzione definitiva solo nei casi previsti dalla normativa vigente, segnatamente dall' art. 55 della Legge 247/2012, ove ricorrano gli specifici e gravi presupposti ivi declinati, che però sono *prima facie* del tutto estranei al contenuto e motivi dell'odierno ricorso.

La declaratoria di inammissibilità per le ragioni sopra evidenziate, alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte (fra le tante Cass. Civ. sez. Il 06.05.2022) in ossequio al principio della ragion più liquida, costituisce la pronunzia più agevole ed evidente per la definizione del ricorso.

Va comunque osservato come l'Organo disciplinare esorbiterebbe dalle sue funzioni, in assenza di una facoltà espressa prevista dalla legge, ove determinasse, come vorrebbe invece il ricorrente, limitazioni anche temporali all'efficacia di una sanzione per cui non è prevista una durata o un termine di efficacia, peraltro al sol fine di incidere in un ambito, quello dell'accesso alla qualifica di mediatore, completamente estraneo alla funzione

disciplinare. Solo un intervento del legislatore sulla specifica norma ostativa per il ricorrente, potrà mitigare le preclusioni diuturne conseguenti alla formulazione attuale dell' art. 4 comma terzo lett.c del d.m. 180/2010.

P.Q.M.

Visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. R.D: 22.1.1934 N. 37;

il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2022.

IL SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Emilio Standoli

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 11 luglio 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà